

17086/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

Opposizione stato

passivo.

PRIMA SEZIONE CIVILE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 4124/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 17086

Dott. ANIELLO NAPPI

- Presidente - Rep. C.I

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Consigliere - Ud. 28/06/2016

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere - PU

Dott. MASSIMO FERRO

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4124-2011 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (C.F. 09339391006), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 54, presso l'avvocato FEDERICO GARRITANO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALDO CORVINO, giusta procura in calce al ricorso;

2016

1293

- ricorrente -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO IDEA TISSUE S.P.A. IGIENE PER CONSUMER & CATERING;

1

- intimata -

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositato il 17/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.





4124-11

Svolgimento del processo

Il <u>Lribunale</u> di Torro <u>Annunziata</u> ha dichiarato improcedibile l'opposizione della Banca nazionale del lavoro s.p.a. allo stato passivo del fallimento di Idea Tissue Igiene per Consumer & Catering s.p.a., essendo stata omessa la produzione della copia autentica del decreto impugnato.

Avverso la decisione, la Bnl ricorre per cassazione con sei motivi.

Il fallimento non svolge difese.

Motivi della decisione

Col primo motivo, il cui esame si rivela assorbente e consente di non evidenziare il contenuto dei restanti, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 99, primo comma, della legge fall., per avere il tribunale erroneamente dichiarato improcedibile l'opposizione attesa la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte (v. Sez. 6°-1, n. 2677-12, cui adde Sez. 1° n. 19802-15), in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento nel regime previsto dal decreto correttivo n. 169 del 2007, la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilità del



giudizio, non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria.

La conclusione va ulteriormente ribadita osservandosi che l'art. 99 della legge fall. indica il contenuto del ricorso in opposizione e non fa riferimento alla necessaria allegazione dell'atto impugnato.

L'unico richiamo sul punto concerne i documenti, che la parte può discrezionalmente sottoporre al giudice.

Consegue che ha errato il tribunale nel dichiarare l'opposizione improcedibile.

Vero è che nella materia de qua resta applicabile il precetto enunciato nell'art. 347 cod. proc. civ., come dal tribunale affermato. Ma vi è che questa norma pone l'onere per l'appellante di inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata con lo scopo di assicurare solo la possibilità dell'esame di detto provvedimento da parte del giudice dell'appello.

Consegue che il decreto va cassato con rinvio al medesimo tribunale di Torre Annunziata che, in diversa composizione, provvederà a esaminare l'opposizione nel merito.

Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

p.q.m.



La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Torre Annunziata.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 28 giugno 2016.

Il consigliere estensore

IL PUNZIONARIO DEL RIO
Andria di Signi

Il Presidente